Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Art. 66

(Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi)

- 1. All'articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
- <a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;>>;
- **b)** dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:
- <
bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;
- **b ter)** mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;
- b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;
- **b quinquies)** provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;>>;
- c) al comma 2 prima delle parole <<Nell'esercizio delle funzioni>> sono inseriti i seguenti periodi: <<I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi.>>;
- **d)** alla lettera b bis) del comma 3 dopo la parola <<immobili>> sono inserite le seguenti: <<e delle infrastrutture>>;
- e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

- <5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.</p>
- **5 ter.** Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.>>;
- **f)** al comma 6 dopo le parole <<articolo 51>> sono inserite le seguenti: <<e 51 ter e regolamenti correlati>> e dopo le parole <<la stipula di convenzioni>> sono inserite le seguenti: <<o la delegazione amministrativa intersoggettiva,>>;
- g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
- <<9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000.>>;
- h) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
- <<9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002, non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.>>.